

REP. 6877

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO

PROVINCIA DI BELLUNO

REPUBBLICA ITALIANA

**CONTRATTO DI CONCESSIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO
ASSISTENZIALI DEL COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO**

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno dieci (10) del mese di novembre presso la sede Municipale del Comune di Cortina d'Ampezzo, Provincia di Belluno, Corso Italia n. 33, davanti a me Dott. Giacomo D'Ancona, Segretario del Comune di Cortina d'Ampezzo, a questo atto autorizzato ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000, sono comparsi personalmente i signori:

- **Dottoressa Alessandra Cappellaro**, nata a Morges (Svizzera) il 29 agosto 1968, Codice Fiscale CPPLSN68M69Z133G, la quale interviene nel presente atto non per sé, ma in nome e nell'interesse del Comune di Cortina d'Ampezzo (BL), con sede a Cortina d'Ampezzo (BL) in Corso Italia n. 33, codice fiscale e partita iva 00087640256, nella sua qualità di Dirigente Area di Progetto, autorizzata alla stipulazione del presente atto dall'art. 107 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e dal decreto del Sindaco n.30 del 20 ottobre 2022, depositato agli atti del Comune, elettivamente domiciliata presso l'appena indicata sede comunale;

- **Ragionier Claudio Talamini**, nato a Cortina d'Ampezzo il 19 settembre 1956, Codice Fiscale TLMCLD56P19A266S, che interviene in questo atto in qualità di Direttore dell'Azienda Speciale Servizi alla Persona CORTINA (di seguito anche "Azienda Speciale concessionario" o "l'affidatario" con sede legale a Cortina d'Ampezzo in Via della Difesa n. 12 (C.F.: 01198770255) giusto art. 34 dello Statuto.

I suddetti comparenti, della cui identità personale e capacità di contrarre io Segretario Comunale sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto e, a tal fine, premettono

che:

1. ASSP CORTINA è Azienda Speciale del Comune di Cortina d'Ampezzo, ai sensi dell'Art. 114 del D.lgs. 267/2000, testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali (TUEL), costituita con delibera del Consiglio Comunale di Cortina d'Ampezzo n. 45 del 07/07/2016; con la stessa delibera consiliare, successivamente modificata con delibera del Sub Commissario Prefettizio n. 1 del 13/01/2017, è stato approvato l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Azienda Speciale;

2. Il presente contratto è stato approvato dal Consiglio Comunale di Cortina d'Ampezzo con deliberazione n. 43 del 31/08/2022;

3. Con deliberazione del Consiglio Comunale di Cortina d'Ampezzo n. 35 del 19.06.2018 si è deciso di affidare anche la gestione degli interventi e dei servizi professionali istituzionali di cui agli artt. 128 – 134 del D.Lgs 112/98 e all'art. 6 della L. 328/2000 all'azienda Speciale Servizi alla Persona "Cortina";

4. Il concessionario dichiara di non trovarsi nella situazione di cui al comma 9, lett. e), dell'art. 1 della Legge n. 190 del 6 novembre 2012.

Ciò premesso, tenuto conto delle dichiarazioni, delle garanzie, degli impegni e degli altri accordi stabiliti qui di seguito, le Parti, come sopra identificate, stipulano e convengono quanto segue:

Articolo 1 – Obiettivi dell'Amministrazione Comunale.

1. Il presente contratto ha per obiettivo la definizione delle modalità di erogazione dei servizi socio assistenziali del Comune di Cortina d'Ampezzo. In particolare, obiettivo del presente contratto è regolare gli standard qualitativi minimi del servizio, gli oneri delle parti, il valore economico e le forme di remunerazione del gestore e il sistema di rendicontazione e controllo dello stesso.

2. Il Comune si propone di acquisire un servizio unitario di gestione di alcune attività

caratteristiche attraverso un processo globale e unitario (nei suoi diversi aspetti di carattere operativo, tecnico, procedurale ed esecutivo) impostato come un servizio basato sui risultati che garantisca alti livelli di efficienza e qualità dei servizi all'utenza.

3. In relazione a quanto precede si specificano gli obiettivi dell'affidamento:

a. Mantenimento di elevati standard di qualità del servizio offerto attraverso:

- Approvazione della Carta dei Servizi;

- Monitoraggio dei risultati conseguiti e controllo qualità interno per i singoli servizi;

- Controllo di gestione;

- Predisposizione di progetti assistenziali individuali e verifica periodica;

- Riunioni periodiche organizzative con i referenti dei vari servizi;

- Costituzione Comitato familiari ospiti

b. Accessibilità del servizio, con particolare riferimento al mantenimento di tariffe congrue e commisurate alla capacità di spesa degli utenti, con particolare riferimento ai cittadini residenti del Comune di Cortina d'Ampezzo:

- Mantenimento delle tariffe approvate per i vari servizi con le deliberazioni indicate al successivo art. 5 per il corrente anno;

- Stesura nuova proposta di regolamentazione delle tariffe (compartecipazione comunale) per il servizio della Casa di Riposo ed annesso centro Diurno e per il Servizio di Assistenza Domiciliare;

c. Garanzia di trasparenza e qualità dei servizi anche attraverso il celere adeguamento dell'azienda speciale al quadro normativo in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni e attraverso le seguenti azioni specifiche:

- Piena riconoscibilità attraverso vestiario e cartellino di riconoscimento per il personale operante nel servizio;

- Rafforzamento e pubblicizzazione dei sistemi per il reclamo dei cittadini, da esplicitare

attraverso la Carta dei servizi;

- Effettuazione di campagne periodiche di rilevazione della qualità erogata e percepita dall'utenza del servizio

- Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Azienda e del Comune dei risultati ottenuti.

d. Piena integrazione dei servizi resi con il sistema socio assistenziale e socio sanitario nazionale e regionale con particolare riferimento all'accreditamento dell'Azienda Speciale presso l'USL per l'erogazione dei servizi oggetto del presente contratto

4. Il raggiungimento di tali obiettivi non potrà prescindere dall'utilizzo di moderne tecniche di gestione e deve prevedere adeguate forme di esecuzione delle attività operative al fine di snellire i sistemi gestionali amministrativi.

5. In funzione di quanto sopra detto, resta fra le parti inteso e chiarito che le pattuizioni contrattuali devono essere interpretate nel senso che il gestore assume anche il ruolo di consigliere interessato all'adempimento delle prestazioni che costituiscono espressione della professionalità richiesta dal Committente.

6. Conseguenza da ciò che le classificazioni e/o le elencazioni delle attività contenute nei documenti contrattuali non hanno carattere esaustivo laddove è nello spirito del contratto la gestione globale dei servizi socio sanitari affidati.

Articolo 2 – Oggetto dell'affidamento.

1. Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento della gestione dei seguenti servizi:

a) Gestione del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Dr. Angelo Majoni" sito in via della Difesa, 12 a Cortina d'Ampezzo;

b) Gestione dell'annesso Centro diurno comunale per anziani non autosufficienti;
Gestione del Servizio di assistenza domiciliare nel territorio comunale;

c) Servizio di assistenza sociale - Gestione degli interventi e dei servizi sociali professionali istituzionali di cui agli artt. 128-134 del D.Lgs. 112/98 e art. 6 della L.

328/200, legati alla salute e al benessere psico-fisico dei cittadini in attuazione dei programmi e degli indirizzi definiti dall'Amministrazione Comunale. Nello specifico i servizi istituzionali affidati all'Azienda Speciale e gestiti per conto del Comune sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della cittadinanza e, in particolare ad:

- Anziani

- Disabili

- Minori

- Famiglie

- Situazioni di emarginazione.

Il suddetto elenco è puramente indicativo in quanto si deve necessariamente tener conto del mutare delle condizioni di bisogno e della natura stessa della nozione di bisogno socio-assistenziale.

Resta comunque in capo alla Giunta Comunale la preventiva approvazione dei singoli interventi da attivare a favore degli utenti in carico e la gestione delle relative risorse economiche;

2. Gli allegati tecnici al contratto, cosiddette "schede tecniche", descrivono puntualmente i servizi affidati nonché gli standard qualitativi minimi previsti per i servizi.

3. Il Comune effettua i controlli su tutti i servizi e su tutte le attività oggetto del presente affidamento, nonché sulla relativa reportistica di monitoraggio e di rendicontazione, come articolata nel Contratto, con particolare riferimento agli aspetti di qualità, sicurezza e relazione con l'utenza.

4. Il Contratto regola principalmente i rapporti fra il Comune e l'Affidatario e fra gli stessi e i soggetti privati (utenti) per i quali il gestore effettuerà il servizio nell'ambito del presente Contratto. Sono specificate, se del caso, relazioni con soggetti terzi. Al netto delle relazioni specificate, l'Affidatario non potrà proporre a enti locali o ad altri soggetti

diversi dal Comune ipotesi di modifica ai servizi/attività, ne' raggiungere accordi in tal senso; pertanto esso dovrà trasmettere al Comune ogni eventuale richiesta che riceva inerente le operazioni affidate.

Articolo 3 – Durata dell'affidamento

1. Il presente affidamento ha durata di 60 (sessanta) mesi, pari a 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di effettiva attivazione del servizio. Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori 5 (cinque) anni. L' esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto.

2. Le Parti concordano che l'attivazione del servizio è definita a decorrere dal 01/09/2022 e che pertanto il servizio avrà durata fino al 31/08/2027.

3. Alla scadenza dell'affidamento, ovvero in ogni caso di cessazione anticipata dell'efficacia dello stesso, l'Affidatario è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo affidatario, alle condizioni disciplinate nel Contratto. Qualora la prosecuzione del servizio dovesse protrarsi oltre un anno dalla scadenza dell'affidamento, ovvero dalla cessazione dell'efficacia del Contratto, le Parti potranno concordare di apportare al Contratto gli adeguamenti ritenuti necessari.

4. Alla scadenza della gestione, ovvero in ogni caso di cessazione anticipata dell'efficacia dello stesso, l'Affidatario è tenuto a riconsegnare, eventuali beni o opere concesse in uso o proprietà da parte dell'Amministrazione, gli impianti e le attrezzature successivamente installati o realizzati in buono stato di manutenzione ed efficienza, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

Articolo 4 – Continuità del servizio

1. L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmato, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.

2. In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà del Comune che dell'Azienda, quest'ultima dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Il gestore avrà cura di informare tempestivamente il Comune sulla dinamica dell'evento.

3. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà del Comune, per esigenze di pubblico interesse, il Comune s'impegna a darne congruo preavviso all'affidatario per consentire l'opportuna informazione dell'utenza.

Articolo 5 – Corrispettivo e modalità di pagamento

1. I servizi di cui al presente contratto sono affidati all'Azienda Speciale in regime di concessione. Pertanto spettano all'Azienda Speciale i ricavi derivanti dalla riscossione delle tariffe per i servizi all'utenza ai sensi del Tariffario approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 14.03.2012 e n. 15 del 03.02.2015 e successive modificazioni o integrazioni e deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 29 luglio 2022.

2. Spettano inoltre all'affidatario gli introiti derivanti dal Servizio sanitario regionale e dall'USL di riferimento relativamente ai servizi resi, oltre che ogni ricavo che il gestore medesimo riesca ad ottenere nell'ambito della propria attività, quali a titolo esemplificativo sponsorizzazioni, contributi privati o pubblici, finanziamenti regionali o europei. Resta inteso che tali ricavi aggiuntivi devono derivare dall'attività affidata con il presente contratto di servizio.

4. Al fine di mantenere un elevato standard qualitativo dei servizi offerti e di assicurare l'universalità del servizio attraverso tariffe all'utenza accessibili, il Comune di Cortina d'Ampezzo può erogare al gestore un'integrazione tariffaria finalizzata alla copertura della quota di costi sociali del servizio non coperta dalle tariffe definite dalla Giunta Comunale in ottemperanza all'art. 114 del TUEL nel limite massimo stabilito nel bilancio

di previsione triennale dell'Ente.

5. Per quanto attiene al servizio di assistenza sociale professionale affidato all'Azienda Speciale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 19.06.2018, il Comune corrisponderà alla stessa la somma di € 31.000,00 annui (iva esclusa) a fronte delle maggiori spese sostenute per l'erogazione del servizio;

6. Fatto salvo quanto indicato al comma precedente, le modalità di erogazione delle integrazioni tariffarie, la quantificazione delle stesse e gli eventuali conguagli sono specificate nelle schede tecniche A e B di cui al successivo art. 22.

7. Fermo restando quanto previsto all'art. 35 dello statuto aziendale, l'eventuale utile di esercizio potrà essere destinato, su indicazione del Comune, quale anticipazione sulle integrazioni tariffarie dell'anno successivo e/o destinato ad eseguire interventi di straordinaria manutenzione in capo all'Amministrazione Comunale;

8. È fatto obbligo all'Affidatario di applicare il sistema tariffario vigente e di recepire ogni variazione dello stesso comunicata dal Comune all'Affidatario medesimo.

9. Le tariffe per i servizi potranno essere ridefinite annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale, su proposta dell'Azienda speciale, sulla base:

a. del tasso di inflazione programmata per l'anno in corso, prendendo a riferimento quanto contenuto nell'ultimo DPEF emanato dal Governo italiano;

b. del consuntivo o preconsuntivo presentato dall'Azienda Speciale relativamente al precedente anno, del conseguente tasso di copertura dei costi della componente tariffaria e della complementare necessità di integrazione tramite il corrispettivo comunale.

10. Anche alla luce della disciplina regolante l'azienda speciale, l'affidatario dovrà presentare, in sede di aggiornamento del Piano programma e di presentazione dei documenti di cui al comma 8 dell'Art. 114 del TUEL, la sua proposta di

regolamentazione tariffaria per il successivo triennio, alla luce degli elementi di cui al precedente comma.

Articolo 6 – Riscossione delle tariffe

1. L'azienda speciale, nei casi dei servizi in cui sia prevista, provvederà alla riscossione delle tariffe attraverso il proprio Istituto Bancario.

Articolo 7 – Programmazione delle attività e dei servizi

1. Al fine di assicurare la stretta coerenza dell'azione dell'Azienda speciale con lo sviluppo delle politiche comunali, l'attribuzione degli obiettivi da realizzare, ivi compresi nuovi e/o ulteriori attività, servizi e progetti, rispetto a quelli descritti nel presente contratto e nei relativi allegati, verrà preventivamente definita:

a. Nei documenti di indirizzo politico-amministrativo adottati dal Consiglio Comunale (Documento unico di programmazione, Bilancio annuale e pluriennale, Piano degli Investimenti);

b. In sede di approvazione del Piano programma di cui all'Art. 114, comma 8 del TUEL.

2. La regolazione delle modalità per la realizzazione delle attività e dei servizi avverrà mediante formale modifica e/o integrazione delle schede allegate al presente Contratto e le modifiche concordate saranno da intendersi a tutti gli effetti integrative del presente Contratto.

3. Le Parti avranno cura che, al fine di una più efficace attuazione del presente Contratto, i documenti programmatici adottati dal Consiglio Comunale, il Piano di Zona e il relativo Accordo di Programma, i Piani attuativi e i relativi Accordi integrativi, definiscano chiaramente i progetti innovativi e gli obiettivi per la realizzazione di interventi e servizi, assegnati all'Azienda speciale e le risorse disponibili per realizzare tali obiettivi.

4. L'Azienda speciale partecipa attivamente al processo di programmazione del Piano di

zona distrettuale per la salute e per il benessere, sottoscrive l'Accordo di programma e gli accordi integrativi annuali e fa parte degli organismi costituiti dal Comune, al fine di favorire la programmazione partecipata.

5. Entro il 30 settembre di ogni anno il Presidente dell'Azienda speciale presenta al Consiglio Comunale, un aggiornamento del Piano programma triennale sulla base dell'andamento del servizio. Contestualmente all'aggiornamento del Piano-programma sono presentati:

a. Un aggiornamento del budget economico dell'Azienda speciale;

b. La proposta di adeguamento tariffario di cui al precedente Art. 5, comma 5 del presente contratto;

c. Il Programma di dettaglio degli interventi di manutenzione ordinaria a carico dell'azienda sull'immobile concesso in comodato;

d. Il programma degli interventi straordinari richiesti al Comune sugli immobili concessi in comodato per il successivo periodo di durata del presente contratto.

Articolo 8 – Carta dei servizi e rapporti con l'utenza

1. L'Affidatario è tenuto a trasmettere, entro 90 (novanta) giorni dalla stipula del Contratto, la "Carta dei Servizi" aggiornata il cui contenuto dovrà essere preventivamente condiviso con il Comune. Le modifiche apportate alla vigente Carta dei servizi dovranno essere formalmente approvate dal Comune a seguito della sua redazione e aggiornata con cadenza minima triennale.

2. In particolare nella Carta dei servizi saranno descritti:

a. Modalità e criteri di accesso alle prestazioni;

b. Modalità di erogazione, caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni;

c. Modalità di segnalazione, di reclamo e di risarcimento;

d. Indicatori utili per il miglioramento dei processi di erogazione dei servizi.

3. Fino alla data di approvazione della Carta dei Servizi di cui ai precedenti commi verranno recepite le carte dei servizi attualmente in vigore adottate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 29/11/2011 per la Casa di Riposo ed Annesso Centro Diurno e n. 57 del 06/11/2015 per il Servizio di Assistenza Domiciliare;
4. Gli standard di qualità indicati nelle carte di servizi di cui al comma precedente sono da intendere come “Standard di qualità minimi” dei vari servizi oggetto del presente affidamento.
5. Al fine di soddisfare le necessarie esigenze informative degli utenti e dei loro familiari, l'Azienda speciale attuerà idonei Piani di comunicazione, assicurando in particolare:
- a. Che tutti gli utenti, i familiari o chi agisce per essi siano a conoscenza delle caratteristiche e dei livelli qualitativi delle prestazioni, attraverso la Carta dei servizi ed altri strumenti in grado di raggiungere efficacemente l'obiettivo;
 - b. Che ogni singolo utente, i familiari o chi agisce per esso siano a conoscenza del piano assistenziale individualizzato, dei suoi aggiornamenti e dei risultati conseguiti;
 - c. Che ogni singolo utente, i familiari o chi agisce per esso conoscano i nominativi degli operatori ed abbiano i riferimenti degli uffici dell'azienda, ai quali porre quesiti in merito alla programmazione assistenziale individualizzata e sottoporre problematiche amministrative e tariffarie;
 - d. Che sia attiva una modalità per la gestione dei suggerimenti e dei reclami, in grado di fornire risposte motivate e in tempi stabiliti alle segnalazioni e gestire i disservizi;
 - e. Che una volta all'anno sia effettuata un'indagine di customer satisfaction, per rilevare il livello di gradimento del servizio da parte degli utenti e dei familiari e che alle risultanze di tale indagine sia data adeguata visibilità;
 - f. Che ai portatori di interessi diffusi sia resa disponibile una documentazione adeguata sull'attività dell'Azienda speciale, quali il bilancio sociale, una eventuale pubblicazione

periodica, un sito Internet, possibilmente interattivo e le rilevazioni di gradimento dei servizi prestati;

g. Che gli uffici di front line dell'Azienda Speciale siano funzionanti per un congruo numero di ore giornaliere e siano dotati di operatori in grado di assicurare informazioni e relazioni adeguate. Tali uffici dovranno coordinarsi con gli Sportelli sociali e polifunzionali del Comune di Cortina d'Ampezzo.

6. L'Azienda speciale è inoltre tenuta ad adeguarsi, in virtù della sua natura pubblicistica alle norme in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione di cui alla L. 190/2012 e al D.lgs. 33/2013 e ss. mm.

Articolo 9 – Ulteriori obblighi in carico all'affidatario

1. Il concessionario è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dei servizi e lavori da esso assunti, nonché della disciplina, dell'operato e del contegno dei suoi dipendenti e di eventuale personale di sub affidatari.

2. L'Affidatario, nell'espletamento di tutte le operazioni affidate è tenuto al rispetto degli obblighi di servizio e degli standard di qualità specifici indicati nel presente contratto e negli allegati, nonché al pieno e puntuale rispetto di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti applicabili in costanza di Contratto alle operazioni affidate.

3. Nella conduzione e gestione dei servizi si dovranno adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte a evitare danno alle persone e alle cose, con espresso impegno di provvedere che gli impianti, le apparecchiature e i mezzi meccanici impiegati nelle attività corrispondano alle norme di sicurezza e di prevenzione infortuni.

4. Il concessionario dovrà garantire una presenza costante dell'entità numerica lavorativa, utile a un compiuto e corretto espletamento delle attività, provvedendo alle eventuali assenze con immediata sostituzione.

5. In caso di situazioni di pericolosità per l'incolumità degli addetti impegnati

nell'esecuzione delle prestazioni è fatto assoluto obbligo di sospendere immediatamente i lavori/ servizi fino alla rimozione delle cause di pericolo, provvedendo nel contempo e ove necessario, all'adeguata protezione dell'area dal pericolo.

6. L'affidatario è obbligato ad avvertire subito gli uffici comunali competenti, ove abbia conoscenza di inconvenienti, ad esso non imputabili, che impediscano il regolare svolgimento dei servizi. Malgrado la segnalazione fatta, il concessionario dovrà, sempre nell'ambito della normale esecuzione delle prestazioni che gli competono adoperarsi, per quanto possibile, affinché i servizi abbiano il loro regolare corso.

7. In caso di interventi programmati o a guasto, in particolar modo per quelli da eseguirsi all'interno dell'immobile affidato in concessione. Il concessionario dovrà operare nell'esecuzione di detti interventi in modo da garantire la sicurezza dell'utenza, degli operatori e comunque dei terzi.

8. È facoltà dell'Amministrazione ordinare o eseguire d'ufficio in caso di inottemperanza, con spese a carico dell'affidatario, il rifacimento degli interventi eseguiti in difformità alle prescrizioni del presente contratto. In caso di esecuzione d'ufficio, tutte le spese sostenute verranno detratte dal primo canone a copertura delle tariffe utile da corrispondere.

9. Tutti i materiali e componenti impiegati devono essere uguali a quelli originariamente utilizzati e comunque delle migliori marche in commercio. Ove richiesto dalla legge i prodotti devono essere certificati o conformi al prodotto tipo omologato e/o essere accompagnati dalla dichiarazione di conformità del prodotto alle disposizioni di riferimento o al tipo certificato (vedi per esempio i prodotti afferenti la sicurezza). Inoltre, ove richiesto dalle disposizioni di legge vigenti, i fornitori dei prodotti medesimi devono adottare il sistema di qualità aziendale rispondente alle norme internazionali della serie UNI EN ISO 9000 con certificazione rilasciata da enti certificatori riconosciuti e/o

accreditati ai sensi delle norme europee internazionali della serie EN ISO 45000.

10. Ogni intervento deve comunque rispettare i criteri ambientali minimi (CAM) pubblicati dal Ministero dell'Ambiente del territorio e del mare vigenti al momento di effettuazione dello stesso. Per gli interventi relativi a impianti elettrici, non è ammesso l'impiego di materiali di sostituzione aventi caratteristiche di consumo energetico e di impatto ambiente inferiori o uguali ai prodotti da sostituire salvo i casi in cui tali prodotti di sostituzione non esistano sul mercato.

11. Il concessionario ha l'obbligo di provvedere a propria cura e spese a tutti gli adempimenti ed espletamenti di pratiche presso le Pubbliche Amministrazioni, Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere o di rilasciare licenze di esercizio o permessi di qualsiasi tipo (es. Comuni, ISPESL, ARPAV, VVF, ASL, Ispettorato del Lavoro, UTF, etc.).

12. Sarà compito del concessionario definire tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere con i proprietari ed i confinanti dei terreni eventualmente occupati, esonerando in tal modo il Committente da qualsiasi responsabilità.

13. L'Affidatario, con effetto dall'avvio dei servizi/attività, garantisce un profilo di immagine uniforme nei confronti dell'utenza, adottando politiche, procedure e simbologie indifferenziate con riferimento a tutte le operazioni affidate.

14. È fatto obbligo all'Affidatario di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti impegnati nell'esecuzione dei lavori, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria, sia nazionali che territoriali; i contratti territoriali applicabili saranno quelli validi per la provincia di Belluno. Tutti i contributi, fra i quali quelli assistenziali, previdenziali, assicurativi e in particolare quello sugli infortuni sul lavoro, sono a totale carico dell'Affidatario. Durante l'espletamento del servizio, il personale, in particolare quello a contatto col pubblico, compreso quello di eventuali

società o imprese sub-affidatarie, dovrà indossare apposita uniforme e cartellino di riconoscimento, fornito dall'Affidatario, con relativo numero di matricola e fotografia.

15. È fatto obbligo all'Affidatario di garantire che il personale operante per la gestione delle operazioni, sia proprio dipendente che dipendente da società o imprese in sub-affidamento, mantenga un costante contegno corretto e irreprensibile nei confronti dell'utenza. L'Affidatario risponde direttamente del proprio operato e di quello del personale di cui si avvale per qualsiasi danno che possa derivare al Comune o a terzi.

16. L'Affidatario avrà cura di vigilare sulla gestione dei proventi derivanti dalle operazioni affidate con particolare riferimento a fenomeni di furto o altri illeciti.

17. L'Affidatario provvederà a propria cura e spese all'acquisto dei materiali e dei beni necessari allo svolgimento delle operazioni che riterrà opportune oltre a quelli forniti.

18. L'Affidatario manleva il Comune dalla responsabilità per danni causati all'utenza per qualsiasi ragione derivanti dall'erogazione dei servizi e dalla gestione dei beni e delle infrastrutture utilizzate.

19. L'Affidatario si obbliga inoltre anche ai sensi della normativa vigente, a tenere una contabilità economico-gestionale separata da quella relativa ad altre operazioni eventualmente gestite, riferita a ciascun servizio regolato dal Contratto, mediante l'attribuzione dei relativi costi e ricavi a centri di costo e di ricavo specificamente individuati e distinti. In particolare, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, il concessionario è tenuto ad inviare una proposta di modello di contabilità separata ove dovrà precisare le modalità di attribuzione dei costi diretti sui diversi centri di costo e le modalità di attribuzione ai singoli impianti delle singole voci di costo e ricavo.

20. Il concessionario si impegna all'osservanza e al pieno rispetto della normativa nazionale e locale che informa la materia.

Articolo 10 – Ulteriori obblighi del Comune

1. 1. Affinché l'Azienda speciale possa erogare i servizi e gli interventi oggetto del presente Contratto, il Comune garantisce alla stessa il necessario supporto sul piano informativo e gestionale, in particolare relativamente alle condizioni per la sostenibilità economica della gestione.

2. Il Comune comunica all'Azienda speciale, per tutti i servizi, gli interventi e le attività di informazione e rendicontazione oggetto del presente Contratto, il nominativo dei Responsabili e/o dei referenti con i quali devono essere tenuti i rapporti.

Articolo 11 – Concessione dei beni in gestione

1. Il Comune di Cortina concede in comodato gratuito per la durata del presente contratto all'Azienda Speciale:

- L'immobile sito in Via della Difesa n. 12 nel Comune di Cortina d'Ampezzo, compreso il garage, pertinenze ed aree esterne, riferimenti catastali: Casa di Riposo fg. 69 p.ed. 3040 sub. 13 – B/1 - Euro 24.632,41 Garage fg. 69 p.ed. 3039 sub 81 – C/6 Euro 2.667,29; Il Comune si riserva la possibilità di utilizzare il garage annesso alla locale Casa di Riposo per la rimessa di n. 4 automezzi in dotazione ai propri uffici, senza necessità o obblighi comunicativi in merito al loro utilizzo;

- Tutte le attrezzature e beni mobili ivi presenti come da inventario predisposto dall'Ufficio Patrimonio in data 04.04.2017, sottoscritto da ambo le parti per accettazione e conservato agli atti.

- Saranno a carico dell'azienda speciale le spese relative all'assicurazione, alle manutenzioni e ai bolli per le n.3 autovetture concesse in gestione dal Comune all'ASSP e qui sotto indicate:

- Autovettura Fiat Panda 1.1 Actual targa CY869WA

- Autovettura Citroen targa DV136GS

- Autovettura Volkswagen Transporter Kombi targa EP450RM

2. Rimangono in capo al Comune gli oneri e gli obblighi in materia di manutenzione straordinaria delle strutture – intese come beni immobili - concesse in comodato, mentre sono a carico e onere del gestore le attività di manutenzione ordinaria (qualunque esse siano) a guasto e preventiva delle stesse.

3. Conseguentemente le utenze dei servizi afferenti al predetto immobile e impianti andranno intestati all'Azienda Speciale. Ove ciò non fosse possibile per motivi tecnici, i relativi costi saranno rimborsati dall'Azienda Speciale sulla base di specifici criteri di riparto preventivamente predisposti dall'Ufficio Patrimonio del Comune.

4. Fino alla definizione delle procedure di subentro nelle utenze l'Azienda Speciale si obbliga a rimborsare al Comune la spesa eventualmente anticipata entro 30 giorni dalla data di liquidazione delle relative fatture.

5. Il Comune solleva il gestore dal pagamento di ogni e qualsiasi onere/tassa/canone, eventualmente allo stesso dovuto, relativamente all'occupazione di suolo/sottosuolo in dipendenza degli interventi di manutenzione ordinaria a carico del gestore.

6. Il concessionario assume l'obbligo, per tutta la durata del presente contratto, di provvedere a propria cura e spese alla gestione dei beni mobili e degli impianti oggetto di concessione – ivi compresa la loro manutenzione straordinaria e/o la necessità della loro sostituzione - in modo che siano sempre in stato di efficienza e possano rispondere, in ogni momento, alle esigenze dei servizi gestiti, in conformità alle leggi vigenti ed alle norme di sicurezza in materia.

8. L'Azienda Speciale è tenuta alla manutenzione ordinaria, compresa la manutenzione non programmabile (pronto intervento), dei beni e degli impianti oggetto di concessione.

9. Per gli interventi sulle strutture oggetto di concessione l'Azienda speciale dovrà rispettare gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni normative comunque applicabili

10. Ove il mancato intervento del Comune per interventi di manutenzione straordinaria

degli immobili concessi in comodato gratuito venisse a mancare il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e agibilità delle strutture, il gestore sarà obbligato a chiudere ed impedire l'accesso alle strutture medesime. In tal caso, il Comune è sollevato da ogni responsabilità verso terzi.

Articolo 12 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti riconoscono di essersi reciprocamente e adeguatamente informate ai sensi della normativa attualmente applicabile in materia di protezione dei dati personali rispetto alle possibili attività di trattamento di dati personali inerenti all'esecuzione del presente contratto e dichiarano che tratteranno tali dati personali in conformità alle relative disposizioni di legge.

2. Con riferimento al trattamento dei dati personali relativi alle Parti, i dati forniti per la sottoscrizione del presente atto saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione dello stesso; gli Enti rappresentati dai sottoscrittori agiranno reciprocamente in qualità di autonomi titolari del trattamento.

3. Relativamente al trattamento di dati personali dell'Utenza, stante il rapporto di concessione qui contrattualizzato e la natura del servizio disciplinato, si dà atto che l'Azienda Speciale riveste il ruolo di Titolare del trattamento (art.4.7 del Regolamento UE 2016/679). Al termine della concessione, ovvero con altra periodicità concordata tra le parti, la documentazione d'archivio formata dall'Azienda speciale, sia essa analogica o digitale, sarà consegnata al Comune, ovvero trasferita al nuovo concessionario nel caso di subentro. L'Azienda Speciale si obbliga a conformarsi alla normativa attuale e futura in materia di protezione dei dati personali mettendo in atto le pertinenti misure tecniche e organizzative di conformità.

Articolo 13 – Monitoraggio e rendicontazione delle operazioni affidate

1. Il presente articolo disciplina il sistema di rendicontazione che l'Affidatario deve

garantire per tutta la durata dell'affidamento, nei tempi e nei modi definiti in seguito, per il complesso di attività / servizi oggetto di affidamento.

2. L'affidatario è tenuto a garantire le attività di monitoraggio e di rendicontazione, secondo il principio che vede l'Affidatario pienamente coinvolto e responsabilizzato nell'ottimizzazione delle operazioni affidate.

3. Il sistema di rendicontazione previsto è basato su un sistema di reportistica periodica che l'Affidatario dovrà predisporre relativamente ai servizi/attività affidati e sui flussi di cassa intercorrenti fra esso e il Comune.

4. Il sistema di rendicontazione previsto dal presente articolo è da considerarsi minimo. Possono essere richieste in qualsivoglia momento da parte dell'Ente concedente informazioni e dati sul servizio al gestore.

5. Nei commi seguenti si evidenziano le tempistiche e i contenuti minimi delle rendicontazioni previste. In qualsivoglia momento nel corso della durata dell'affidamento il referente comunale del servizio può indicare le modalità attraverso cui procedere all'invio delle informazioni previste, le quali, in mancanza di tale comunicazione sono da inviarsi tramite PEC all'amministrazione comunale.

6. Il sistema di rendicontazione minimo per i servizi oggetto del presente affidamento è quello descritto dalla seguente tabella:

CASA DI RIPOSO

Codice	Periodicità	Contenuti Minimi			
CRD 01	mensile	Presenze mensili ospiti residenti e non residenti			
CDR 02	trimestrale	Entrati/Usciti nel periodo			
CDR 03	annuale	Risultato	questionario	grado	soddisfazione
		dell'utenza			
CDR 04	annuale	Risultato	questionario	grado	soddisfazione

	Codice	Periodicità	Contenuti Minimi
	MAN 01	trimestrale	Elenco manutenzioni effettuate
	MAN 02	trimestrale	Elenco attrezzature dimesse/acquistate
	7. I report di cui al precedente comma costituiscono il principale sistema di monitoraggio dell'attività dell'affidatario.		
	Articolo 14 – Modalità di controllo del Comune		
	1. Il Comune si riserva il diritto di richiedere dati aggiuntivi che riguardino le operazioni affidate. Tutte le informazioni richieste dal Comune dovranno essere afferenti le operazioni affidate, potranno riguardare il monitoraggio della domanda e dell'offerta, nonché il monitoraggio degli standard di qualità e degli eventuali standard migliorativi previsti nell'ambito della Carta dei Servizi.		
	2. Il Comune si riserva inoltre il diritto di effettuare verifiche episodiche/campionarie sul rispetto degli obblighi di servizio e gli standard di qualità.		
	3. Il Comune si riserva inoltre il diritto di effettuare verifiche ispettive con riferimento ai documenti contabili, singoli e complessivi, inerenti in particolare gli incassi e le rendicontazioni al Comune.		
	Articolo 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari		
	1. L'Affidatario assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'Affidatario pertanto comunicherà al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato al servizio oggetto del Contratto, entro 7 (sette) giorni dal suo utilizzo ai fini del Contratto ovvero dalla sua accensione, indicando – a mezzo comunicazione scritta, sottoscritta dal legale rappresentante – le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sullo stesso. L'Affidatario si obbliga altresì a comunicare, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi termini, ogni modifica relativa ai dati trasmessi.		
	21		

2. In caso di sub-affidamento di quote di servizio e in ogni altro caso di sub-contratto, l'Affidatario è obbligato a inserire nel relativo sub-contratto, a pena di nullità dello stesso, un'apposita clausola con cui il sub-affidatario/sub-contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla citata Legge n. 136/10. Al fine di consentire al Comune di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/10, l'Affidatario dovrà trasmettere al Comune copia del sub-contratto.

3. Il mancato utilizzo di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni economico/finanziarie afferenti il presente Contratto costituirà causa di risoluzione dello stesso, ai sensi di quanto disposto dal comma 9 bis, dell'art. 3 della citata Legge n. 136/10, con conseguente decadenza dall'affidamento ai sensi del successivo Art. 19.

Articolo 16 – Sub-affidamento

1. Il sub-affidamento del servizio è consentito solo previa autorizzazione del Comune, nel rispetto della normativa vigente a soggetti idonei, che siano in possesso delle necessarie abilitazioni, nonché titolari dei necessari titoli. Sono comunque fatte salve le speciali fattispecie consentite dalle norme vigenti. Il sub-affidamento decade al venimento, per qualunque motivo, dell'efficacia dell'affidamento di cui al Contratto.

2. Qualora l'affidatario intenda avvalersi dell'istituto del sub-affidamento dovrà indicare la/e parte/i di fornitura/servizio che intende sub-affidare. In caso di sub-affidamento di quote di servizi/attività l'Affidatario è obbligato a inserire nel relativo sub-contratto, a pena di nullità dello stesso, un'apposita clausola con cui il sub-affidatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla citata L. 136/10. Al fine di consentire al Comune di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 9, della L. 136/10, l'Affidatario dovrà

trasmettere al Comune copia del sub-contratto.

3. I pagamenti relativi alle operazioni eseguite dal sub-affidatario verranno effettuati dall'Affidatario secondo modalità conformi al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e in particolare tramite il conto corrente dedicato di cui all'art. 15. L'Affidatario è obbligato a trasmettere al Comune, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al sub-affidatario.

4. Ulteriori eventuali disposizioni in tema di sub-affidamento e di cessione del contratto saranno previste nel Contratto da stipularsi fra le Parti.

5. L'Affidatario resta comunque responsabile di ogni impegno e di ogni obbligo contrattuale, ai sensi di quanto previsto nel Contratto, garantendo in modo particolare il mantenimento dei livelli qualitativi. L'Affidatario conserva in ogni caso la titolarità e la responsabilità dei servizi affidati, sia nei confronti del Comune, sia nei confronti dell'utenza.

6. È fatto divieto di cessione, totale o parziale, e a qualunque titolo, del Contratto da parte dell'Affidatario, pena l'immediata risoluzione dello stesso salvo risarcimento del maggior danno, secondo quanto previsto all'Art. 18.

Articolo 17 – Sistemi incentivanti

1. In considerazione degli obiettivi dell'Ente affidante di miglioramento dell'efficacia e della qualità del servizio, erogata e percepita dall'utenza, nonché della sostenibilità del servizio medesimo, l'Affidatario si impegna a gestire le attività affidate nel pieno rispetto del Contratto, con l'obiettivo di fornire all'utenza un complesso di servizi che questa possa considerare sempre più importante e confacente alle proprie attese.

2. Alla luce della modalità di affidamento tramite Azienda Speciale sulla base della quale è stipulato il seguente contratto, il modello di Piano programma della Azienda speciale

prevede la descrizione di un sistema incentivante e premiale interno al gestore nel quale gli obiettivi di risultato delle unità organizzative e del personale devono essere coerenti e collegati al rispetto degli obblighi normativi e di qualità del presente contratto e al raggiungimento di un costante miglioramento all'utenza.

Articolo 18 – Accertamento degli inadempimenti ed impatto sull'Affidatario

1. Qualora l'Ente affidante accerti, da parte dell'Affidatario, il ritardo e/o l'inadempimento, totale o parziale, di quanto stabilito nel Contratto e nei suoi Allegati provvederà a diffidare senza ritardo l'Affidatario, mediante PEC, eventualmente anticipata a mezzo fax, contenente:

- La descrizione degli inadempimenti e/o dei ritardi contestati;
- L'assegnazione di un congruo termine, ove possibile, per l'adempimento e/o la rimozione delle conseguenze dell'inadempimento;

Entro 20 (venti) giorni naturali consecutivi dalla data di ricezione della notificazione della violazione e comunque nel rispetto del diverso termine indicato nella notificazione medesima, l'Affidatario ha la facoltà di fare pervenire scritti difensivi e chiedere di essere sentito dall'Ente affidante.

2. Ove, esaminati gli eventuali scritti difensivi ed eventualmente ascoltato l'Affidatario, l'accertamento delle violazioni risulti fondato, ovvero decorra inutilmente il termine assegnato per l'adempimento e/o la rimozione delle conseguenze dell'inadempimento, l'Ente affidante vigila affinché l'inadempimento/ritardo rilevato costituisca elemento di valutazione interna delle unità organizzative e del personale da parte dell'Affidatario ed eventualmente dell'irrogazione di provvedimenti disciplinari ai sensi dei regolamenti interni dell'Affidatario e di ulteriori disposizioni fra le parti, in virtù del rapporto interorganico in essere. Resta fermo il diritto al rimborso degli eventuali maggiori oneri sostenuti e al risarcimento dell'ulteriore danno eventualmente subito.

3. Gli inadempimenti o ritardi sono valutati, accertati e quantificati in dipendenza dei dati rilevati nell'ambito del monitoraggio e della rendicontazione dell'Affidatario e dei controlli condotti dall'Ente affidante.

4. L'Affidatario è dichiarato decaduto dall'affidamento, con conseguente risoluzione di diritto del Contratto, nei seguenti casi:

a. Abbandono o sospensione ingiustificata, anche parziale, del servizio, che si considera intervenuta al superamento di 30 (trenta) giorni di interruzione immotivata del servizio;

b. Grave violazione di norme imperative di legge o regolamentari;

c. Perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;

5. L'Ente affidante può dichiarare la decadenza dell'Affidatario, con conseguente risoluzione di diritto del Contratto, nei seguenti casi:

a. Mancato inizio del servizio nel termine stabilito dal Contratto;

b. Mancata effettuazione agli enti assicurativi della previdenza sociale, dell'assistenza malattie e dell'assistenza sul lavoro, delle prescritte comunicazioni relative al personale dipendente o mancata corresponsione delle relative contribuzioni per quanto effettivamente dovuto, sulla base di dichiarazioni, o quanto definitivamente accertato;

c. Gravi e ingiustificate irregolarità nell'erogazione del servizio o reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza del servizio medesimo;

d. Grave inadempienza agli obblighi derivanti dalla legge o dall'affidamento e in particolare sostituzione, anche parziale, di terzi nella gestione del servizio, ove questa non sia autorizzata dall'Ente affidante secondo quanto previsto al precedente Articolo 16;

e. Prolungato inadempimento nell'applicazione del sistema tariffario;

f. Grave violazione delle prescrizioni dettate dall'Ente affidante nell'esercizio delle attività di autorizzazione e controllo sui servizi e sulle attività affidati;

6. Il provvedimento di decadenza dell'affidamento sarà notificato all'Affidatario; quest'ultimo ha il diritto di presentare le proprie osservazioni entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento di decadenza dell'affidamento, ai sensi dell'art. 10 della L. 241/1990.

7. In caso di annullamento dell'affidamento, di decadenza dall'affidamento e di risoluzione del Contratto nei casi indicati ai precedenti punti e comunque in ogni caso imputabile all'Affidatario, è escluso qualsiasi indennizzo a favore di quest'ultimo, il quale dovrà risarcire l'Ente affidante dei danni conseguenti, ivi compresi i maggiori oneri che la stessa dovrà sostenere per il ri-affidamento del servizio a un diverso gestore.

Articolo 19 – Revoca dell'affidamento e recesso dell'Ente affidante

1. L'Ente affidante ha facoltà di revocare l'affidamento con atto motivato, con conseguente risoluzione di diritto del Contratto nei seguenti casi:

a. Qualora siano venute meno le esigenze pubbliche definite dagli strumenti di programmazione, in seguito a intervenuta modificazione degli stessi;

b. Qualora siano venute meno le esigenze di interesse pubblico, per le quali l'atto è stato emesso, ovvero siano sorte nuove e prevalenti esigenze di interesse pubblico;

c. In tutti gli altri casi previsti dal Contratto e dalla normativa vigente al tempo della revoca.

2. In caso di revoca dell'affidamento per fatto non imputabile all'Affidatario, l'Ente affidante riconosce un indennizzo a quest'ultimo, che in ogni caso non potrà superare un valore pari al valore del servizio presunto calcolato sulla base dei ricavi derivanti dai servizi affidati relativi all'anno precedente moltiplicato per gli anni residui di affidamento.

Resta fermo l'obbligo dell'Affidatario di prosecuzione del servizio di cui all'Articolo 3.

3. È escluso qualsiasi indennizzo a favore dell’Affidatario in conseguenza della cessazione del servizio per effetto dello spirare del termine dell’affidamento e del successivo affidamento a diverso soggetto.

Articolo 20 – Disposizioni finali

1. Qualsiasi modifica a questo Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti.

2. Le parti concordano fin d’ora che il presente contratto potrà essere sottoposto a revisione qualora il Comune lo richieda.

3. L’Affidatario non può cedere questo Contratto, né in tutto né in parte, né può cedere i rapporti di credito e/o debito derivanti dallo stesso, senza il preventivo consenso scritto del Comune.

4. Fatte salve eventuali diverse disposizioni di questo Contratto, qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dallo stesso dovrà essere effettuata tramite PEC e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa sempre che sia indirizzata come segue:

a) Se al Comune, a: cortina@pec.comunecortinadampezzo.it

b) Se all’Affidatario, a: asspcortina@pec.it

5. Gli Allegati, di cui al successivo elenco sub Art. 22, formano parte integrante del Contratto come se fossero interamente trascritti nello stesso.

6. L’eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell’altra, posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Contratto, nonché di situazioni di diritto o di fatto tutelate dall’ordinamento, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni e dalle situazioni giuridiche violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutte le clausole e di tutte le condizioni previste dal Contratto.

7. Le rubriche dei singoli articoli sono state poste al solo scopo di facilitare la lettura del

Contratto e, pertanto, di esse non dovrà essere tenuto alcun conto ai fini dell'interpretazione dello stesso.

8. Salvo che risulti diversamente dal contesto, i richiami qui contenuti ad articoli, sezioni, punti, commi o Allegati si intendono riferiti ad articoli, sezioni, punti, commi o Allegati del Contratto.

9. Nell'ipotesi che nella documentazione di affidamento siano presenti evidenti incongruenze, per esempio quantificazioni divergenti nell'espressione in numeri e in lettere, assumerà valore vincolante per le Parti quella ritenuta più conveniente per il Comune. In ipotesi di clausole ritenute equivoche contenute nella documentazione di affidamento redatti dal Comune verrà privilegiata l'interpretazione più rispondente all'interesse pubblico sotteso all'affidamento.

10. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto, compresa la registrazione, sono a carico dell'Azienda Speciale.

Articolo 21 – Conciliazione e Foro competente

1. Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità e/o efficacia del Contratto, e di ogni successiva ed eventuale modificazione e/o integrazione, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Belluno.

Articolo 22 – Allegati

1. Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti documenti che, anche se non materialmente allegati, vengono sottoscritti dalle parti per accettazione e conservati agli atti del Comune:

a. Scheda tecnica “Casa di Riposo” ed annesso “Centro Diurno”;

b. Scheda tecnica “Servizio di assistenza domiciliare, Segretariato Sociale e interventi sociali professionali istituzionali di assistenza in favore di minori, adulti e famiglie”;

c. Modello di Piano Programma Aziendale;

d. Elenco delle attrezzature e beni mobili predisposti dall'Ufficio Patrimonio alla data del 4 aprile 2017.

2. Gli allegati "schede tecniche" di cui ai punti a. e b. del precedente elenco descrivono nel dettaglio i servizi affidati e gli standard di qualità minimi che l'Azienda speciale è tenuta a rispettare nello svolgimento degli stessi.

3. L'allegato "Modello di Piano programma" di cui al punto c. del precedente elenco costituisce il modello sulla base del quale predisporre il Piano programma aziendale di dettaglio da presentarsi entro 60 giorni dalla stipula del presente contratto.

4. Le disposizioni degli allegati integrano e specificano quanto contenuto nel presente contratto di cui sono parte integrante. E' fatto obbligo al gestore di rispettare quanto ivi contenuto.

E, richiesto, io Segretario Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su ventinove pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013.

In presenza delle parti io Segretario Comunale Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

Per il Comune di Cortina d'Ampezzo – La Dirigente Area Funzionale di Progetto -
Dott.ssa Alessandra Cappellaro

Per ASSP Cortina – Il Direttore – Claudio Talamini

Il Segretario Comunale Rogante - Giacomo D'Ancona